

ALLEG. ALLA DETER. N. A4031 DEL 12 APRILE 2011 - AVVISO PUBBLICO



**REGIONE LAZIO**

**FEP 2007/2013**

**Regolamento CE 1198/2006**

*Avviso pubblico di attuazione della Misura 3.4*

*“Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”*

## **Asse prioritario 3 – Misure di interesse comune**

### **MISURA 3.4**

#### **Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori**

**(art. 40 Reg. (CE) n. 1198/2006)**

#### **Articolo 1**

##### **Ambito di intervento e finalità della misura**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è destinata all'attuazione di una politica di qualità, di valorizzazione e di promozione nonché di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, con ricaduta su una pluralità indistinta di destinatari. Gli interventi non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006<sup>1</sup>.

In particolare la misura dovrà essere indirizzata alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali e transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 40, par. 3 lett. a)

#### **Articolo 2**

##### **Area territoriale di attuazione**

Territorio regionale, nazionale/transnazionale.

#### **Articolo 3**

##### **Soggetti beneficiari**

Possono accedere al presente bando i soggetti di seguito indicati:

Organizzazioni di produttori (O.P.) riconosciute ai sensi della normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 104/2000 e s.m.i), cooperative e loro consorzi, organismi pubblici o da questi designati, organizzazioni professionali riconosciute, CCIAA. Tutti i soggetti indicati devono avere sedi operative nella Regione Lazio.

Nel caso di interventi realizzati da Enti Pubblici o di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del D.lgs. n. 163/2006, s.m.i. e relativi regolamenti attuativi per gli affidamenti di servizi e forniture.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che:

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;

---

<sup>1</sup> relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

#### **Articolo 4**

##### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato A<sup>2</sup> e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), deve essere presentata, in duplice copia, alle Aree Decentrate Agricoltura della Regione Lazio con le seguenti modalità:

- per le azioni a) c) e h) presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti sul territorio delle quali verrà attivata l'iniziativa proposta. In caso di più province interessate all'intervento, la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata Agricoltura sul territorio della quale ricade la maggior parte dell'intervento in termini economici riferito al progetto proposto.

l'ADA<sup>3</sup>, presso la quale verrà presentata la domanda potrà coinvolgere, ove lo ritenga necessario, le Aree Decentrate eventualmente cointeressate dall'intervento. In tale caso può essere richiesta, all'area 14, la nomina di una commissione, di massimo 3 persone, tale commissione sarà interessata a tutte le fasi del procedimento istruttorio ad esclusione della verifica finale. Tutte le comunicazioni con il beneficiario saranno a cura dell'Area Decentrata Agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda di aiuto.

- per le azioni b); d); e); f); le domande dovranno essere inoltrate all' Area Decentrata competente, sul territorio della quale è ubicata la sede operativa della struttura proponente il progetto.

Si riportano di seguito gli indirizzi delle Aree Decentrate dell' Agricoltura:

Area Decentrata di Frosinone	Via Adige 41	- 03100 FROSINONE
Area Decentrata di Latina	Via Villafranca 2/D	- 04100 LATINA
Area Decentrata di Rieti	Via A. Raccuini 21/A	- 02100 RIETI
Area Decentrata di Roma	Via Luigi Pianciani 16/A	- 00185 ROMA
Area Decentrata di Viterbo	Viale Maresciallo Romiti 80	- 01100 VITERBO

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 60** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R. Lazio, a mano, entro le ore 16, o per plico raccomandato, nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale. Sulla busta deve essere apposta la dizione **Regione Lazio - F.E.P - Misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"** e la denominazione completa del mittente. La documentazione a corredo del modello di domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 5**

##### **Interventi Ammissibili**

Sono considerati ammissibili al presente regime contributivo gli interventi aventi una ricaduta, nel territorio della Regione Lazio.

<sup>2</sup> Il modello di domanda di contributo è reperibile sul sito internet [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it);

<sup>3</sup> Si ricorda la possibilità di avvalersi del supporto del nucleo di monitoraggio e coordinamento

La misura si articola nelle seguenti azioni di intervento:

- a) realizzazione di campagne di valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abbiano una ricaduta nel territorio regionale con particolare riferimento al prodotto fresco di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o di scarso interesse commerciale, rivolte ai consumatori in generale. Tali campagne potranno anche avere contenuto tecnico-scientifico, salutistico o didattico - culturale; potranno inoltre essere indirizzate ad un pubblico più mirato, quali scuole di ogni ordine e grado, operatori di mense etc.
- b) azioni volte a promuovere la fornitura al mercato di specie sottoutilizzate così come descritto al precedente punto a). Tale azione può concretizzarsi anche con l'organizzazione di workshop, incontri finalizzati, rivolti ai produttori che trattano specie massive o sottoutilizzate rilevanti per il territorio laziale. L'azione è anche tesa allo sviluppo di nuovi mercati ovvero a potenziare mercati già esistenti soprattutto attraverso la promozione della costituzione di GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) nel settore della pesca;
- c) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura mediante acquisizione della prima certificazione di qualità di prodotto, di processo o ambientale.<sup>4</sup> o anche la valorizzazione e la tutela della qualità e dell'indicazione geografica.
- d) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- e) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006<sup>5</sup>
- f) certificazione della qualità compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- g) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca.
- h) realizzazione di indagini di mercato.

Le iniziative intraprese non dovranno sovrapporsi, o comunque ricalcare, altre iniziative di promozione attivate dalla Regione Lazio nello specifico settore.

## **Articolo 6** **Requisiti per l' ammissibilità**

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti, qualora rientrino nella categoria giuridica di "impresa", che sia stata sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione

---

<sup>4</sup> È ammissibile a finanziamento soltanto la prima acquisizione di certificazione (che peraltro non deve essere codificabile tra quelle obbligatorie per legge), al fine di consentire alle aziende operanti sul territorio regionale di migliorare i propri standard qualitativi e quindi immettersi sul mercato fornendo al consumatore prodotti qualitativamente certificati.

<sup>5</sup> relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

coatta amministrativa, ecc.) negli ultimi cinque anni, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i..

2. possono beneficiare delle agevolazioni previste le organizzazioni/organismi in grado di garantire, per il personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

3. non abbiano ancora percepito il saldo finale relativamente a domande di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura

4. non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che risultino intestatari di due distinte domande di aiuto presentate a valere sul medesimo avviso pubblico.

Le domande presentate o spedite fuori dai termini indicati o presso sedi diverse da quelle indicate ovvero non sottoscritte a cura dell'avente titolo (art.38 D.P.R. 445/2000), e per mancata presentazione della documentazione indispensabile di cui al successivo **paragrafo 6**, non sono accolte e sarà cura dell'Area Decentrata competente predisporre ed inviare la comunicazione di irricevibilità.

## **Articolo 7**

### **Spese ammissibili**

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Le spese ammissibili, pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate, sono considerate al netto di oneri accessori, imposte ed I.V.A., a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili:

- costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi, per la durata delle azioni;
- spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- spese per organizzazione di eventi informativi/formativi del tipo convegni, seminari workshop (comprendenti spese per affitto di locali e attrezzature, compenso relatori, gadget promozionali, produzione di materiale).
- spese di viaggio, vitto e alloggio per un numero massimo di due persone limitatamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art 4) "Interventi ammissibili". Tabella all "E"
- spese generali, nel limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili se direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e finanziabili solo se regolarmente rendicontate.

## **Articolo 8**

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese per:

- contributi in natura;

- acquisto di mobili e attrezzature;
- costi relativi al funzionamento ordinario della struttura proponente;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/06 e s.m.i.);
- interessi passivi;
- spese per realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- IVA se non definitivamente sostenuta e recuperabile da parte del beneficiario finale in base all'art 55 del Reg. CE 1198/2006. In base a tale articolo l'IVA è sempre considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un Ente Pubblico;
  - tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti e non recuperabili da parte del beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

## **Articolo 9**

### **Documentazione richiesta**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia), unitamente alla domanda:

**Documentazione amministrativa** nel caso il richiedente sia un'organizzazione di produttori o sia costituito in forma cooperativa o consortile:

- 1) atto costitutivo;
- 2) statuto;
- 3) estratto libro soci (ove previsto);
- 4) certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. (ove previsto);;
- 5) delibera, da parte dell'organo competente a termine di statuto, di approvazione formale della richiesta di contributo e mandato conferito al rappresentante legale ad inoltrare l'istanza di contributo;
- 6) certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza con la dicitura antimafia;
- 7) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti;
- 8) richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- 9) autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti il rispetto delle norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- 10) autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- 11) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile (ove pertinente);
- 12) atto di riconoscimento, rilasciato ai sensi del reg. (CE) n. 104/2000 e s.m.i (ove previsto);

### **documentazione tecnica**

elaborati progettuali costituiti da:

- 1) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'intervento ( indicare le azioni , le fasi e i tempi dell'attività; la ricaduta progettuale in termini di popolazione interessata; la localizzazione/ricaduta territoriale; i materiali che verranno prodotti nell'ambito del progetto: brochure, dvd, gadget etc; il crono-programma dei lavori con il quale viene indicata la specifica tempistica progettuale con riferimento alle singole linee di azione; le specie ittiche interessate dall'intervento proposto). La relazione tecnica dovrà, inoltre, contenere un prospetto comparativo dei preventivi<sup>6</sup> delle ditte fornitrici (con la motivazione della scelta effettuata) ed il piano finanziario dell'investimento
- 2) quadro economico riepilogativo degli investimenti previsti secondo il modello allegato C;
- 3) i dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato modello B;

Per quanto riguarda la dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, si applica il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata.

**La mancata presentazione di uno o più documenti previsti dall'avviso pubblico comporta la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.**

## **Articolo 10**

### **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

In considerazione della disponibilità finanziaria prevista per l'Asse 3 del FEP nel bilancio regionale per le annualità 2008 - 2011, all'attuazione della misura 3.4 sono destinati fondi per un ammontare complessivo pari ad € 300.000. Qualora necessario e se la disponibilità delle risorse lo renderà possibile, si potrà procedere alla liquidazione del beneficiario collocato utilmente a fine graduatoria, con le risorse disponibili per l'annualità 2012 o da economie .

Gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico fino alla misura massima del 100% della spesa ammessa se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico o da un soggetto da questo designato.

In tutti gli altri casi l'intensità dell'aiuto rientra nel gruppo IV dell'allegato II, del Reg. (CE) 1198/2006 ( 40% dell'investimento).

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

**La concessione del contributo pubblico potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità, ossia in possesso delle autorizzazioni necessarie, entro il termine della chiusura dell'istruttoria (60 giorni dall'avvio del procedimento).**

---

<sup>6</sup> I preventivi, prodotti esclusivamente in originale, dovranno necessariamente riportare, descrizione analitica dei beni proposti, indicazione delle condizioni commerciali (prezzo, modalità e tempi di consegna, oneri compresi ed esclusi, pagamenti, validità dell'offerta ecc).

## **Articolo 11**

### **Valutazione istruttoria e modalità di formazione della graduatoria**

La Regione Lazio, nell'ambito della procedura informatica di monitoraggio, provvede all'assegnazione di un codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda pervenuta.

Il codice è costituito da un numero progressivo, dal codice di misura "**PRO**", dall'anno di riferimento e dovrà essere indicato nella corrispondenza relativa.

L'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro **90 giorni** dall'avvio del procedimento (data di assegnazione al responsabile del procedimento) con l'attribuzione di un punteggio ad ogni istanza presentata, sulla base dei criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza FEP (modello allegato B).

Qualora le attività progettuali dovessero svolgersi sul territorio di più province, per lo svolgimento dell'istruttoria potrà essere costituita una commissione composta da funzionari delle Aree Decentrare interessate.

La Regione Lazio predispone una graduatoria su base regionale e le risorse finanziarie per l'attuazione della misura vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime. Le graduatorie redatte sono approvate con Determinazione Dirigenziale e saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati, nella graduatoria:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

In caso di ex-aequo nella graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, costituisce elemento preferenziale per il presente bando:

- ricaduta territoriale se interessa anche zona transazionale.
- Numero di operatori coinvolti

In fase di verifica finale, il responsabile del procedimento provvede a controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale.

Per la liquidazione del saldo finale del finanziamento concesso tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative ai beneficiari saranno inserite nella procedura informativa **SIPA**

## **Articolo 12**

### **Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio dell'attività in relazione alla tipo di intervento scelto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R.

445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto, fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

### **Articolo 13** **Varianti**

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La variante al piano degli interventi sarà ammessa nei limiti del 20% della spesa ammessa, e non potrà comportare in ogni caso un aumento del contributo concesso in sede di ammissione del progetto originario.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area Decentrata Agricoltura competente e successivamente essere autorizzate in sede di accertamento finale.

### **Articolo 14** **Proroghe**

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dell'intervento per un periodo non superiore a quattro mesi. La richiesta di proroga, debitamente giustificata dal beneficiario, dovrà essere trasmessa, per l'istruttoria, all'Area Decentrata Agricoltura di competenza entro il termine di conclusione dei lavori indicato sull'atto di concessione. La richiesta di proroga dovrà essere corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché della relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro 20 giorni dalla richiesta.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, ed il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e trovarsi in uno stato di avanzamento corrispondente ad almeno il 30% del costo ammesso.

### **Articolo 15** **Vincoli di alienabilità e di destinazione**

I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento finale delle opere e degli interventi.

In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla

restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.  
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

## **Articolo 16**

### **Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture).

b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria (R.I.B.A.), assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile. **Per le sole spese di viaggio, vitto, alloggio** è ammesso il pagamento con carta di credito o bancomat.

c) consentire il regolare svolgimento dei controlli ed assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche e i sopralluoghi che l'Area Decentrata dell'Agricoltura, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e/o i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni documento utile ai fini dell'accertamento;

d) informare il pubblico ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità di cui al Reg. CE n. 498/07, art. 32, 33 e conformemente alle norme grafiche riportate nello stesso Regolamento nell'allegato II;

e) conservare la documentazione inerente il progetto di investimento, sino al termine di cui all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006;

## **Articolo 17**

### **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo può essere liquidato secondo le modalità di anticipo e relativo saldo, o direttamente a saldo:

- l'**anticipo** viene erogato fino al 20% del contributo concesso, previa presentazione della dichiarazione di **inizio lavori** e di una polizza fideiussoria, emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta dell'Amministrazione. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Successivamente al primo, può essere concesso un secondo anticipo, a richiesta del beneficiario, nel limite del 30% del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) e relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione del 50% dei lavori oggetto dell'intervento e se residua almeno il 50% del tempo concesso per la ultimazione dei lavori.

La richiesta di liquidazione del **saldo** del contributo deve essere corredata dei documenti, come di seguito indicato:

a) domanda di pagamento debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale, secondo il modello allegato "D";

b) relazione finale, esemplificativa dell'intervento attuato, a firma del legale rappresentante il beneficiario, indicante in particolare gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli previsti, le fasi e modalità dettagliate di esecuzione progettuale, anche in termini temporali, la pertinenza dei costi sostenuti in relazione a quelli ammessi, specie in relazione ai limiti e termini di ammissibilità prescritti in caso di costi riferiti a spese di viaggio, vitto, alloggio.

A tale relazione deve essere allegato il rendiconto finanziario a firma congiunta del beneficiario e di un tecnico, che specifichi per ciascuna voce di spesa gli estremi dei documenti contabili;

c) copia delle fatture di pagamento quietanzate, dichiarazioni liberatorie dei fornitori (n° e data fattura, oggetto fatturazione, data di pagamento, importo e modalità di pagamento, n del titolo di pagamento), a seconda del titolo di pagamento: copia dell'assegno bancario e/o copia del R.I.BA e/o copia del bonifico bancario/postale ed **estratto conto**.

Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione.

d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

e) eventuale documentazione inerente le autorizzazioni e i pareri necessari all'esercizio delle attività per le quali è stato richiesto il contributo;

f) certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate (ove previsto);

g) documentazione fotografica delle iniziative poste in essere, copia di materiale campione prodotto in relazione all'intervento;

h) certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con l'indicazione dello stato non fallimentare e di attività e con la dicitura antimafia per i progetti il cui contributo richiesto è inferiore a € 154.937,07 (art. 10 della L n. 575/65); per un importo del contributo pari o superiore a € 154.937,07 è necessario il certificato rilasciato dalla Prefettura.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

### ***Articolo 18*** ***Revoche***

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze ) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 2988/95. Gli importi da restituire devono essere maggiorati degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme, calcolati al tasso di interesse legale.

Si riportano, di seguito, i principali casi che comportano l'attivazione delle procedure di decadenza ed di revoca del contributo:

1 - esito negativo dei controlli;

2 - accertamento di irregolarità durante i controlli;

3 - mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'atto di concessione;

3 - rinuncia da parte del beneficiario;

4 - il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la dovuta collaborazione.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli obblighi assunti comporta sempre la pronuncia di decadenza parziale o totale e la restituzione delle somme indebitamente percepite eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo.

### ***Articolo 19*** ***Controlli***

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

### ***Articolo 19*** ***Indicatori fisici di misura***

Gli indicatori fisici della misura 3.4, sono specificati nell'allegato III del Reg. CE n. 498/2007. I dati relativi agli indicatori fisici, vengono inseriti nella procedura informatica SIPA, dalle Aree provinciali competenti per territorio, per tutte le domande ammesse a finanziamento, le informazioni relative agli indicatori citati possono essere richiesti dall'Area competente anche in fasi diverse da quelle indicate e ciò al fine di consentire alla Direzione Regionale Agricoltura di fornire riscontro alle eventuali richieste formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

**Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. A6503, del 29.11.2010, e successive modifiche ed integrazioni, nel Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, nel Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e nel Regolamento CE 498/2007 di attuazione del FEP**



ALLEGATO A  
MODELLO DI DOMANDA



Allegato B



ALLEGATO C



Allegato D



ALLEGATO E  
TABELLA SPESE DI VI